



COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2008/DD/07511
Del :	02/09/2008
Esecutivo da:	02/09/2008
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Reclutamento risorse umane Direzione Organizzazione Servizio Servizi organizzativi e relazioni sindacali

OGGETTO:

Art. 36 del D. Lgs. 165/01 come modificato dall'art. 49 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133 - Precisazioni ed integrazioni in ordine ai criteri di gestione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato.

IL DIRETTORE

Vista il D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed in particolare l'art. 49 che modifica nuovamente - rispetto alla legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) - l'art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i seguenti commi, del nuovo testo del sopra citato art. 36 del D. Lgs. 165/01: "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile":

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

.....
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

.....
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente

articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30.7.1999 n. 286.

Rilevato che le nuove disposizioni introdotte sono tese a ribadire la regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato per far fronte alle esigenze di carattere continuativo e duraturo e quindi permanente nonché a dare precise indicazioni e limiti in ordine al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile, attivabile solo per esigenze temporanee, eccezionali e straordinarie, conciliando le esigenze di flessibilità delle Amministrazioni con i principi inderogabili di una corretta e razionale organizzazione, con le regole preordinate al reclutamento del personale di cui all'art. 97 della Costituzione e con la necessità di prevenire il costituirsi di forme improprie di precariato;

Ritenuto necessario, al fine di rispettare quanto disposto, precisare ed integrare con urgenza i criteri di gestione delle graduatorie per il tempo determinato;

Visto in merito il parere n. 49/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica/Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista altresì in merito la nota interpretativa ANCI avente ad oggetto "Le disposizioni del D.L. n. 112/2008 in materia di personale degli Enti Locali: il ricorso al lavoro flessibile, il conferimento degli incarichi esterni, il regime di contenimento delle spese";

Sottolineato che il sopracitato comma 3 pone, quale limite generale, l'impossibilità di utilizzare il medesimo lavoratore "con più tipologie contrattuali" per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio e che tale divieto riguarda l'utilizzo mediante forme contrattuali flessibili di natura subordinata, che rientrano espressamente nel campo di applicazione dell'art. 36;

Considerato che, fra le tipologie contrattuali di cui sopra, il Comune di Firenze ha utilizzato i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato;

Ritenuto pertanto che non risultino compresi nelle predette disposizioni e quindi da non computare, ai fini del raggiungimento dei tre anni, i periodi svolti con incarico di lavoro autonomo, anche di natura coordinata e continuativa, in quanto rientranti nella diversa disciplina di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/08 citato;

Considerato inoltre che il divieto introdotto dalla normativa in argomento implica la necessità di individuare ulteriori criteri di gestione delle graduatorie, dovendosi contemperare le necessità organizzative che motivano il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con i principi di imparzialità e trasparenza nel reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime nonché con l'introdotto divieto di utilizzare il medesimo lavoratore per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

Ritenuto altresì che sia possibile l'utilizzo di uno stesso lavoratore per più di tre anni nell'arco del quinquennio, laddove ciò derivi dallo svolgimento di diverse procedure concorsuali, attingendo quindi da nuove e differenti graduatorie, in considerazione del fatto che la partecipazione ad un pubblico concorso, in ossequio al dettato costituzionale, prevale rispetto al limite temporale del triennio, così come concordemente sostenuto da Funzione Pubblica/UPPA e ANCI nei pareri citati. In particolare, testualmente, la Funzione Pubblica/UPPA ha esplicitato che "... Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse. La valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite temporale del triennio, che può essere superato solo in questa circostanza";

Dato quindi atto che a tale criterio generale si atterrà il Comune di Firenze per tutte le nuove graduatorie, già dalle prossime assunzioni a tempo determinato nei profili di Insegnante Scuola Materna, Educatore Asilo Nido, Operatore Cuciniere, Esecutore Servizi Educativi, Esecutore Polivalente, che verranno utilizzate per la prima volta in quanto recentemente approvate o in corso di approvazione;

Ritenuto, alla luce di quanto precedentemente esposto e fino alla formazione di nuove graduatorie a tempo determinato per tutti i profili professionali, precisare che, qualora si renda necessario procedere ad assunzioni attingendo da graduatorie per il tempo determinato esistenti e già utilizzate, tuttora valide, i criteri di gestione delle stesse sono così integrati:

- non è consentito, all'interno della stessa graduatoria, utilizzare lo stesso lavoratore, anche con contratti diversi, per periodi complessivamente superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

- il quinquennio viene calcolato a ritroso rispetto alla data di stipula del nuovo contratto ed il triennio, in analogia con il sistema di computo disciplinato dal regolamento per la stabilizzazione del personale precario, viene definito in 36 mesi e quindi n. 1.080 giorni di lavoro complessivi;

Ritenuto precisare che, in ogni caso, per il computo del triennio sono sommati ai periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato attingendo dalla stessa graduatoria gli eventuali periodi prestatati con contratto di somministrazione lavoro nello stesso profilo professionale;

Ritenuto sottolineare che l'applicazione dei suddetti ulteriori criteri comporta che, qualora il periodo di assunzione a tempo determinato, stabilito in relazione alle necessità organizzative e di servizio, ecceda l'eventuale periodo residuo lavorabile del candidato utilmente collocato in graduatoria, conducendo cioè ad una sua utilizzazione superiore al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, lo stesso candidato, onde evitare frazionamento degli incarichi pregiudizievoli per il buono svolgimento degli stessi, non potrà essere chiamato e si procederà allo scorrimento fino all'individuazione del primo candidato che possa garantire l'intero periodo lavorativo necessario;

Sottolineato infine che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato da stipularsi con il candidato sarà fatto riferimento alla graduatoria in base alla quale avviene l'assunzione, ai sensi ed agli effetti del rispetto dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 49, comma 3, del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1. per tutte le nuove assunzioni a tempo determinato da graduatorie che verranno utilizzate per la prima volta in quanto recentemente approvate o in corso di approvazione (ad iniziare da quelle per i profili di Insegnante Scuola Materna, Educatore Asilo Nido, Operatore Cuciniere, Esecutore Servizi Educativi, Esecutore Polivalente), ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 36, comma 3, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 49 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133, dovrà aversi riferimento al servizio che verrà complessivamente prestato dal lavoratore in conseguenza dell'utilizzo di una medesima graduatoria;
2. per le assunzioni a tempo determinato da graduatorie esistenti e già utilizzate, tuttora valide, i criteri di gestione delle stesse sono così integrati:
 - non è consentito, attingendo dalla stessa graduatoria, utilizzare il medesimo lavoratore, anche con contratti diversi, per periodi complessivamente superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;
 - il quinquennio viene calcolato a ritroso rispetto alla data di stipula del nuovo contratto ed il triennio, in analogia con il sistema di computo disciplinato dal regolamento per la stabilizzazione del personale precario, viene definito in 36 mesi e quindi n. 1.080 giorni di lavoro complessivi;
3. in ogni caso per il computo del triennio sono sommati ai periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato tramite utilizzo della stessa graduatoria gli eventuali periodi prestatati con contratti di somministrazione lavoro nello stesso profilo professionale;
4. qualora il periodo di assunzione a tempo determinato, stabilito in relazione alle necessità organizzative e di servizio, ecceda l'eventuale periodo residuo lavorabile del candidato utilmente collocato in graduatoria, conducendo cioè ad una sua utilizzazione superiore al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, lo stesso candidato, onde evitare frazionamento degli incarichi pregiudizievoli per il buono svolgimento degli stessi, non potrà essere chiamato e si procederà allo scorrimento fino all'individuazione del primo candidato che possa garantire l'intero periodo lavorativo necessario;
5. nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato da stipularsi con il candidato sarà fatto riferimento alla graduatoria in base alla quale avviene l'assunzione, ai sensi ed agli effetti del rispetto

dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 49, comma 3, del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133.

Firenze, lì 02/09/2008

Il Responsabile Proponente
Piero Cipriani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE